

## 10.5 Il procedimento amministrativo-contabile

### Indice:

- a. Gli adempimenti della R.T.S.
- b. Scritti difensivi e audizione
- c. Emissione dell'ordinanza
- d. Opposizione all'ordinanza
- e. Iscrizione a ruolo
- f. Normativa di riferimento

Con la ricezione del verbale di contestazione da parte della Guardia di Finanza, si attiva il procedimento amministrativo-contabile da parte della RTS competente territorialmente. Il procedimento inizia con una fase istruttoria e termina, in caso di mancato pagamento dell'oblazione, con l'emissione di una ordinanza ingiunzione.

### ***a. Gli adempimenti della R. T. S.***

L'importo dell'oblazione, contenuto nel verbale di contestazione, viene tempestivamente iscritto in contabilità attraverso il software denominato SIE (sistema informativo delle entrate) con scadenza a 60 gg. dalla contestazione, infatti allo scadere del 60° giorno l'importo da contabilizzare in entrata (SIE) non sarà più l'importo dell'oblazione ma quello della sanzione. E' importante evidenziare che nel caso di mancato versamento nei termini, sull'oblazione non maturano interessi.

### ***b. Scritti difensivi e Audizione***

Gli scritti difensivi possono pervenire nei 30 gg. successivi dalla data della contestazione, da parte del contravventore, oppure può essere avanzata, da parte di quest'ultimo, la richiesta di audizione. La stessa potrebbe essere contenuta anche negli stessi scritti difensivi. Pur non essendo un termine perentorio quello dei 30 giorni, la RTS deve comunque ascoltare il verbalizzato ed esaminare, con la dovuta attenzione, gli scritti difensivi che ha prodotto a sua discolpa anche se vengono presentati oltre il termine previsto. E' opportuno sempre accettare e concordare per iscritto con il verbalizzato la data dell'audizione, inviando con raccomandata A. R. la convocazione e redigendo, al termine della stessa audizione, un verbale sottoscritto dal rappresentante della RTS (il direttore o un suo delegato) e dal contravventore (e/o un suo delegato). Sia con la ricezione degli scritti difensivi, sia con l'audizione, non si instaura un contraddittorio, quindi in questa fase l'Amministrazione (RTS) non può e non deve anticipare al verbalizzato, l'esito finale dell'istruttoria con la previsione dell'eventuale provvedimento (di archiviazione o di ingiunzione) da emettere successivamente.

Ad ogni modo, sia con la presentazione di scritti difensivi, sia con l'audizione non si interrompono i termini per il pagamento dell'oblazione e/o per il pagamento della sanzione.

Con la circolare n. 790 del 16/10/2007, il Dipartimento dell'Amm.ne Generale dei Servizi del Tesoro – Uff. III, tra l'altro, suggerisce alle RR TT SS, nella fase di esame degli scritti difensivi, di contattare sempre il Comando Provinciale della Guardia di Finanza al fine di procedere ad un valido e approfondito esame della documentazione esibita e delle argomentazioni addotte a discolpa dal verbalizzato.

### ***c. Emissione dell'ordinanza***

Dopo il termine di 60 gg. dalla data della notifica della contestazione, qualora il verbalizzato non abbia provveduto al versamento dell'intero importo della oblazione o della sanzione, si completa la fase dell'istruttoria con la emissione, da parte della RTS competente, di un provvedimento

amministrativo – denominato ordinanza – con la quale si ingiunge il pagamento della sanzione o si dichiara archiviato il procedimento. Entrambi i provvedimenti vengono notificati all'interessato o per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario o a mezzo posta (raccomandata A. R.) e trasmessi al Comando della Guardia di Finanza che ha elevato la contravvenzione.

I requisiti essenziali dell'ordinanza possono essere individuati nei sotto elencati punti:

- Generalità del destinatario. Le generalità devono essere riportate in maniera esatta e completa.
- Motivazione. E' la fase più delicata nella stesura dell'ordinanza. Facendo riferimento all'art. 3 della legge 241/90 ma anche all'art. 18, comma 2, della L. 689/81, è necessario ricostruire tutte le fasi o tutti i passaggi logici che hanno portato alla decisione finale contenuta e notificata con l'ordinanza. Maggiore attenzione si dovrà porre qualora sussistono scritti difensivi o verbali di audizione; infatti bisognerà indicare le motivazioni per le quali non sono state ritenute fondate le difese del verbalizzato.
- Modalità e causale del pagamento con l'indicazione del cap. di bilancio: 3372 e del capo: X a cui imputare il versamento della somma ingiunta.
- La possibilità, per le ordinanze-ingiunzione, di opporre ricorso entro il termine di 30 gg. al Tribunale del lavoro

Qualora dall'esame degli scritti difensivi e dell'eventuale verbale non emergono fondati motivi per poter accogliere le richieste del verbalizzato, il direttore della RTS emette ordinanza di ingiunzione. L'ordinanza ingiunzione deve essere ben motivata, facendo emergere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione assunta con l'ordinanza. Nel sistema SIE l'originale importo dell'oblazione viene sostituito con l'importo della sanzione incrementato delle spese di notifica.

Ove, al termine dell'istruttoria, la RTS accerta che sussistono evidenti e fondati motivi per ritenere infondata la contestazione dell'infrazione e che comunque, in caso di opposizione all'ordinanza nelle competenti sedi giurisdizionali, il risultato per l'Amministrazione potrebbe essere non favorevole, il direttore della RTS emette, adeguatamente motivata, l'ordinanza di archiviazione. Nel sistema SIE l'originale importo dell'oblazione viene azzerato.

#### ***d. Opposizione all'ordinanza***

Avverso l'ordinanza d'ingiunzione è ammesso ricorso al Tribunale Civile, Sezione Lavoro (art. 6, c. 4 lett. b, del D.Lgs 150/11) entro 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 come modificato dal D. Lgs 150/2011.

#### ***e. Pagamento in forma rateale***

Il sanzionato, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 può chiedere il pagamento, della sola sanzione ma non della oblazione, in forma rateale. La R.T.S., conformemente al dettato dell'art. 26, potrà accordare, per comprovate condizioni economiche disagiate del sanzionato, una dilazione del pagamento con rate non inferiori a 15 euro e con una rateizzazione minima di tre e massima di 15 rate.

Si fa comunque presente che, se pur concessa la rateizzazione, il debitore può in qualunque momento estinguere il debito con un unico pagamento. La richiesta di rateizzazione deve essere avanzata per iscritto e, sia in caso di accoglimento che di rigetto, la decisione deve essere comunicata formalmente con provvedimento motivato.

#### ***f. Iscrizione a ruolo***

Dopo 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza e non avendo avuto comunicazione dell'avvenuto versamento della sanzione, la R.T.S., avvia le dovute iniziative al fine di verificare l'effettiva omissione del versamento coinvolgendo la Banca d'Italia e il Comando della Guardia di Finanza che ha elevato il verbale.

Solo dopo aver avuto assoluta certezza che il versamento non è stato effettuato, la R.T.S. avvia il procedimento per l'iscrizione a ruolo. Chiaramente se il versamento da parte del sanzionato è avvenuta in parte, sarà iscritta a ruolo solo la parte non versata.

L'importo dovuto in caso di iscrizione a ruolo è dato dalla somma della sanzione, (sorte capitale) dalle spese di notifica e dagli interessi maturati a decorrere dalla data di scadenza dell'ordinanza-ingiunzione.

Per l'iscrizione a ruolo la R.T.S. si dovrà attenere alle istruzioni impartite con la circolare n. 481 del 2004 del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro – Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro. Uff. V – VI e dovrà rispettare scrupolosamente le varie fasi. Preliminarmente la R.T.S. in veste di ente creditore dovrà compilare la minuta del ruolo e trasmetterla a Equitalia Servizi S.p.A. che informatizzerà il ruolo e lo restituirà alla R.T.S. creditrice. Quest'ultima apporrà il visto di esecutorietà al ruolo informatizzato e lo ritrasmetterà alla società Equitalia che elaborerà la cartella di pagamento e la notificherà al debitore.

La somma iscritta a ruolo dovrà essere disarcata dalla precedente prenotazione fatta in entrata nel SIE.

Nel caso in cui, pur essendo stata emessa la cartella esattoriale, il debitore versi direttamente la somma al capo X, cap. 3372, o comunque dimostri di avervi provveduto precedentemente, la R.T.S. dovrà procedere emettendo un provvedimento di sgravio e comunicarlo tempestivamente a Equitalia che provvederà ad annullare il ruolo e la relativa cartella.

***g. Normativa di riferimento***

- ✓ Art. 50, L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 e dalla L. 266/2005
- ✓ L. 689/81
- ✓ Circolare 23 del 7/6/2007, emanata di concerto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro
- ✓ Circolare n. 481 del 2004 del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro – Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro. Uff. V – VI